



Ambito Territoriale Ottimale n.3
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano



INTERVENTO FINANZIATO DA
Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla Delibera CIPE 79/2012
CUP : H97H15000590006

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno



GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE

INGEGNERIA

Il Responsabile
ing. Domenico Cesare

COLLABORATORI

geom. Domingo Gambardella
geom. Raimondo Nugnes

DATA

Aprile 2018

INT 7305

Elaborato:

P.8

Scala:

-/--

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo:

Schema di contratto

Revisione

REV 01

REV 02

Data

Giugno 2018

Luglio 2018

Redatto

Verificato

Approvato

IL PROGETTISTA
ing. Domenico Cesare

IL RUP
ing. Marisa Amore

GORI S. P. A.

VIA TRENTOLA N. 211 - 80056 ERCOLANO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO

DENOMINATO: “DEL PROGETTO ESECUTIVO “COMUNE DI TORRE DEL GRECO – COLLETTAMENTO

DEI REFLUI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FOCE SARNO”.

CODICE CUP:

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):

L’anno _____ addì _____ del mese di _____, presso la sede della

GORI S.p.A., in _____ -

TRA

GORI S.p.A. con sede legale in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211 – Codice

Fiscale e Partita IVA N. 07599620635, rappresentata nel presente atto

da _____ - quivi domiciliato per la carica

E

“SOCIETA’ _____” con sede legale in Via _____ P.IVA

_____ rappresentata nel presente atto dal Sig. _____,

nato a _____ il _____ – nella sua qualità di _____ -

domiciliato per la carica, presso la sede sociale;

Premesso che

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della Legge Regione Campania n. 15/2015, la

GORI S.p.A. (di seguito anche indicata “GORI”) è il soggetto gestore del

Servizio Idrico Integrato (“SII”) nell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano

della Campania (già Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Sarnese Vesuviano”);

- con Deliberazione n. 94 del 09/03/2015 della Giunta Regionale della

Campania sono stati programmati gli interventi afferenti all’obiettivo di

servizio “Tutelare e migliorare la qualità dell’Ambiente, in relazione al servizio idrico integrato” con l’attribuzione, ai sensi della Delibera CIPE n.79/2012, di risorse a valere sul FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 2007-2013;

- in particolare, tra gli interventi individuati, così come riportato all’allegato 2 della richiamata Deliberazione Regionale n.94 del 09/03/2015, è compreso l’intervento denominato “Comune di Torre del Greco – Collettamento reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno”;

- con Decreto Dirigenziale n. 686 del 24/10/2016, la Regione Campania ha assegnato programmaticamente alla GORI - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento in oggetto, il finanziamento per l’attuazione dell’intervento in oggetto;

- GORI S.p.A. ha pertanto indetto una procedura ad evidenza pubblica - procedura aperta - per l’appalto dei suddetti lavori predisponendo il bando di gara ed il relativo disciplinare, che prevedeva l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base ai criteri e pesi indicati nei documenti di gara;

- in datala Commissione di gara costituita per l’affidamento della procedura in oggetto, ha proposto l’aggiudicazione a favore del concorrente “.....” con un punteggio complessivo conseguito pari apunti;

- con atto del....., il Direttore Generale della GORI S.p.A., in ossequio a quanto prescritto dall’art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha approvato la proposta di aggiudicazione;

- con atto delil R.U.P. ha disposto l’aggiudicazione della gara di

cui in oggetto a favore del concorrente “ per un importo

pari ad €(.....) di cui €

..... per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso

offerto del% ed un punteggio complessivo conseguito pari a

.....punti, resa efficace con atto del.....;

- in data....., con nota in atti al prot. GORI n....., facendo seguito

alla richiesta avanzata da GORI S.p.A. con nota prot. n..... del....., la

ditta aggiudicataria ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula

del contratto, ivi compresa la polizza fideiussoria n.rilasciata dalla

..... Assicurazioni S.p.A. per un importo di €a titolo di

cauzione definitiva;

- in data....., con nota prot. GORI n....., è stata presentata istanza alla

Prefettura di Napoli per il rilascio dei certificati contenenti le informazioni

prefettizie di cui all’art. 91, comma 4 del D.Lgs 159/2011 relative alla ditta

aggiudicataria.

Tanto premesso, le Parti – come sopra identificate e rappresentate – convengono

e stipulano quanto segue:

ART. I

(premessa)

La narrativa è patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I documenti e gli allegati al presente Contratto sono parte integrante e sostanziale

dello stesso con valore di patto.

ART. II

(accettazione affidamento da parte dell’appaltatrice)

La GORI S.p.A. (che di seguito sarà anche indicata col termine “Committente” o

“Appaltante” o “Stazione Appaltante” o “GORI”), per effetto degli atti richiamati in premessa, affida alla (che di seguito sarà anche indicata col termine “Appaltatore” o “Appaltatrice” o “Impresa”), con sede legale in- P.IVA, rappresentata nel presente atto dal Sig....., domiciliato per la carica presso la sede sociale, che accetta, l'appalto per i lavori di cui al progetto denominato “COMUNE DI TORRE DEL GRECO – COLLETTAMENTO DEI REFLUI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FOCE SARNO“. - Codice Identificativo Gara (CIG):- Codice CUP:.....;

ART. III

(oggetto dell'appalto)

L'oggetto del presente contratto di appalto è puntualmente descritto all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto al quale integralmente si rinvia.

La “.....” dichiara ed espressamente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, di riconoscere alla GORI S.p.A. la facoltà, per tutta la durata del presente contratto, di effettuare - in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che la medesima mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.

Nel corso della realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire mediante impresa specializzata lavori non compresi nel presente appalto consistenti nelle opere di realizzazione del sistema di monitoraggio con fibra ottica della condotta sottomarina del DN 800. L'appaltatore dovrà pertanto consentire l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione di tali lavori senza che tali prestazioni possano

determinare motivo per avanzare ulteriori compensi essendo tali oneri già previsti e compensati nei prezzi a base di gara.

ART. IV

(documenti che regolano l'appalto)

L'esecuzione dell'appalto dei lavori in oggetto è regolata:

- a) dal presente Contratto;
- b) dai patti e condizioni stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora innanzi C.S.A.), che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato allo stesso;
- c) da tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori, già in possesso dell'aggiudicatario, non materialmente allegato, ma comunque costituente – ad ogni effetto di legge - parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- d) dal piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del Decreto legislativo n. 81/2008, dal piano operativo di sicurezza ai sensi dell'allegato XV al Decreto legislativo n. 81/2008 e dalle proposte integrative al predetto piano ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo n.81/2008;
- e) dal cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) dall'Offerta Tecnica presentata dalla Appaltatrice in sede di gara, materialmente non allegata, ma comunque costituente – ad ogni effetto di legge - parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- g) dall' Offerta Economica presentata dalla Appaltatrice in sede di gara, materialmente allegata al presente contratto per formarne ad ogni effetto

di legge - parte integrante e sostanziale;

h) dal Codice Etico della GORI S.p.A. (consultabile sul sito www.goriacqua.com e di seguito indicato, per brevità, "Codice Etico"), materialmente non allegato al presente Contratto, ma comunque costituente – ad ogni effetto di legge - parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

i) dal Patto di integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di gara, allegato al presente Contratto per formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la "....." dichiara ed espressamente garantisce alla GORI S.p.A. di aver attentamente letto e di conoscere esattamente ogni previsione del Contratto, del C.S.A., del Codice Etico e degli ulteriori documenti indicati al precedente elenco, nonché di accettare integralmente e senza alcun riserva il contenuto di tali atti e documenti.

ART. V

(termine di ultimazione lavori)

Ai sensi dell'art. 15 del C.S.A., il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di in 42 mesi (quarantadue) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Resta ferma e convenuta ogni altra disposizione indicata al predetto art. 15 del C.S.A..

ART. VI

(corrispettivo)

Il contratto è stipulato a corpo ed a misura. Il corrispettivo complessivo dell'appalto, viene fissato in € (.....) di cui € per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta ed oltre IVA.

ART. VII

(modalità di pagamento)

I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante secondo le modalità stabilite dagli articoli 22 e 23 del C.S.A..

La “.....con la stipula del presente contratto di appalto, prende atto e dichiara espressamente di accettare, come in effetti accetta, che i pagamenti dei corrispettivi legittimamente maturati ai sensi del presente contratto, siano comunque subordinati ai tempi e modalità di corresponsione ed alla effettiva e preventiva erogazione a favore di GORI dei fondi già stanziati dalla Regione Campania per il finanziamento dell'appalto in oggetto, senza che ciò possa costituire, in alcun caso, motivo per qualsivoglia ulteriore richiesta e/o pretesa da parte dell'Appaltatrice, ivi inclusa la richiesta di interessi per ritardato pagamento e/o la richiesta di risarcimento dei danni.

In ogni caso, la GORI S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, ovvero di sospendere l'esecuzione dei lavori in caso di revoca e/o mancata effettiva erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania, senza che per questo l'Appaltatrice possa avanzare e/o pretendere alcunché dalla Stazione Appaltante.

A tal fine, la “.....” dichiara di rinunciare, per l'effetto, come in effetti rinuncia, a qualsiasi pretesa nei confronti della GORI S.p.A. in caso di mancata corresponsione dei predetti corrispettivi per mancata o ritardata erogazione dei relativi fondi da parte della Regione Campania ovvero nel caso di sospensione dell'esecuzione dei lavori previsto al precedente comma.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al

20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b. l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c. la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

L'anticipazione viene progressivamente compensata sui pagamenti effettuati nel corso dell'appalto a seguito della emissione degli stati di avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento e fino alla concorrenza dell'importo totale corrisposto. In ogni caso, all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Su ogni certificato di pagamento, a fronte dell'importo totale maturato *"a tutto il..."*, cioè dell'ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni eseguite *"a tutto il..."*, verrà riportata una apposita voce in detrazione pari al 20% del suddetto importo totale maturato relativa alla quota parte del dell'anticipazione corrisposta.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. VIII

(subappalto)

Il subappalto resta disciplinato dall'art.105 del D. Lgs. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto integra una delegazione di pagamento ex lege, che non ingenera un rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante ed il subappaltatore. La Stazione Appaltante pagando il subappaltatore estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore. In ogni caso i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, pertanto anche nel caso di pagamento diretto, il

subappaltatore non potrà vantare pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante.

Nel caso di pagamento diretto del subappaltatore, la Stazione Appaltante corrisponderà a favore dell'appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti, detratto l'importo dovuto al subappaltatore. In tale ipotesi è pertanto obbligo dell'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'ammontare delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, contestualmente o immediatamente dopo l'emissione da parte del Direttore dei Lavori di ciascun SAL. I ritardi nella emissione del certificato di pagamento dovuti alla mancata e/o tardiva comunicazione da parte dell'appaltatore dell'ammontare delle prestazioni rese dal subappaltatore non potranno in nessun modo essere invocati dall'appaltatore ai fini del riconoscimento degli interessi di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale.

ART. IX

(penali)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura giornaliera pari allo 0,07% dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di:

- a) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 14, comma 4 del Capitolato;
- b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla

data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) ritardo nella consegna parziale di opere eventualmente previste in contratto;

e) ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

f) ritardo nella consegna dei grafici “come costruito” (as-built), in formato dwg, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate e conformi alle indicazioni grafiche fornite dal Direttore dei Lavori;

g) ritardo nella consegna di tutta la documentazione relativa alle attestazioni di conformità dei materiali impiegati nonché, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2008, n.37, alla dichiarazione di conformità impianti anche in virtù della denuncia agli Enti preposti nei tempi stabiliti al richiamato D. Lgs. 37/08;

h) inottemperanza dell’Appaltatore alle disposizioni di cui all’art.47 del capitolato recante “Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”;

i) inottemperanza dell’Appaltatore alle disposizioni di cui all’art.59 del Capitolato.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in

occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 21 e 48 del Capitolato Speciale di Appalto in materia di risoluzione del contratto.

In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà della Stazione Appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa Stazione Appaltante.

ART. X

(organizzazione di impresa)

Per quanto attiene l'organizzazione dell'impresa, la società sin d'ora si impegna al rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. XI

(accettazione prezzi)

I prezzi per lavori a corpo e a misura, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

ART. XII

(tracciabilità flussi finanziari)

Con la stipula del presente contratto la "....." assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto *ope legis*.

ART. XIII

(obblighi dell'appaltatrice)

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore espressamente si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, a carico dell'Amministratore della Società stessa o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e alla esecuzione del contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.

L'Appaltatrice si impegna altresì espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

L'Appaltatrice si impegna espressamente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile:

- ad applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
- ad osservare le norme e le prescrizioni della normativa pro tempore vigente in

materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

– ad attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nei lavori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, ed in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto.

L'Appaltatrice è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. XIV

(liberatoria a favore di GORI in caso di incidenti)

Sarà obbligo dell'Appaltatrice di adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla prestazione stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatrice assumerà – con effetto liberatorio per la GORI S.p.A. – ogni più ampia responsabilità civile, amministrativa e penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del presente appalto, nel corso dei lavori ed in dipendenza di essi. Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la GORI S.p.A. e il suo personale.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. XVIII, l'Appaltatrice esonera, manleva e tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Non sarà emesso alcun pagamento a favore dell'Appaltatore se prima esso non avrà presentato alla Stazione Appaltante i documenti riguardanti la regolarizzazione delle infrazioni accertate.

L' Appaltatrice è inoltre unica responsabile dell'esecuzione dei lavori in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatrice, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino al collaudo o alla regolare esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

ART. XV

(risoluzione e clausola risolutiva espressa)

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (artt.1453 e ss. codice civile) e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la GORI S.p.A. ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile, di risolvere il contratto nel caso in cui l'Appaltatore sia incorso anche in uno solo dei seguenti fatti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- b) mancato rispetto e/o reiterato e/o grave inadempimento relativamente alle disposizioni adottate dalla Stazione Appaltante e/o dal Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- | | |
|----|--|
| d) | inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; |
| e) | sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dal capitolato; |
| f) | rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; |
| g) | subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; |
| h) | mancata attivazione in tempo utile, da parte dell'Appaltatore, per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'Appaltatore; |
| i) | non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; |
| l) | mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza; |
| m) | perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; |
| n) | ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente contratto. |

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di

cui all'art 1456 c.c. ogni volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.

La risoluzione del contratto opererà automaticamente e di diritto al momento della ricezione, da parte della ".....", della comunicazione unilaterale effettuata in tal senso dalla GORI S.p.A. a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata e senza necessità di ulteriori formalità e adempimenti, comportando conseguentemente l'incameramento della cauzione nonché il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Ogni contestazione dell'Appaltatore in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare esclusivamente il risarcimento dei danni e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

Ai sensi dell'art.108, comma 6 del D. Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore deve

provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

ART. XVI

(elezione di domicilio)

“.....” elegge domicilio in..... - P.IVA....., PEC:
.....

In tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali potrà dare occasione il presente appalto.

ART. XVII

(dichiarazione I.V.A.)

L'Appaltatrice dichiara di essere soggetto I.V.A..

ART. XVIII

(manleva a favore di GORI)

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore espressamente si impegna – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione e relativamente e nell'ambito del presente contratto.

Per maggior precisione e chiarezza, l'Appaltatore corrisponderà a GORI S.p.A. e/o direttamente ai terzi, ogni e qualsiasi somma la medesima GORI S.p.A. dovesse essere chiamata a sostenere per qualsiasi reclamo, spesa - ivi incluse tutte quelle necessarie a resistere in giudizio - risarcimento, indennizzo, mancato introito o

incasso, sanzione penale od amministrativa che dovesse derivare dalla attività del medesimo Appaltatore. L'Appaltatore espressamente si impegna a corrispondere alla GORI S.p.A. tali somme preventivamente e comunque in tempo utile.

Qualora GORI S.p.A. fosse chiamata in giudizio, l'Appaltatore si impegna espressamente, sin d'ora, a semplice richiesta di GORI S.p.A. ad intervenire nel giudizio, assumendo su di sé ogni conseguenza negativa del giudizio medesimo, richiedendo espressamente la estromissione della medesima GORI S.p.A. dal procedimento giudiziale, con ampia liberatoria della Stazione Appaltante e rinunciando contestualmente e per quanto di ragione all'eventuale vincolo della solidarietà con la stessa Stazione Appaltante.

In ogni caso, l'Appaltatore riconosce a GORI S.p.A. il diritto di trattenere i compensi maturati nell'ambito del presente contratto e/o di eventuali altri rapporti, fino alla concorrenza ed al soddisfo delle somme di cui sopra.

Le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente concordano che ogni eventuale violazione del presente articolo integra gli estremi del grave inadempimento, con facoltà di GORI S.p.A. di chiedere la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di dubbio, il presente articolo, per volontà espressa delle parti, verrà interpretato nel senso più favorevole a GORI S.p.A., essendo lo stesso stato oggetto di specifica contrattazione.

ART. XIX

(rinvio a normativa)

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010, relativamente agli articoli ancora in vigore, al Codice Civile e a tutta la legislazione in materia di lavori pubblici vigente al momento dell'indizione

della gara nonché a tutte le altre disposizioni sancite nel C.S.A..

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente Contratto sono prevalenti rispetto alle previsioni del C.S.A..

ART. XX

(foro competente)

Per qualsiasi vertenza e/o contenzioso che dovesse sorgere in relazione ai rapporti relativi all'appalto in oggetto, le Parti dichiarano espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile - che il Foro competente è quello di Napoli.

ART. XXI

(condizione risolutiva in caso di informativa antimafia)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del predetto D.Lgs 159/2011, l'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione risolutiva di un eventuale comunicazione prefettizia che attesti per la società aggiudicataria l'esistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Ove dovesse ricevere una comunicazione di tal fatta, GORI S.p.A. recederà immediatamente dal presente contratto.

ART. XXII

(piena validità ed efficacia tra le Parti delle disposizioni contrattuali)

Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che ciascuna delle disposizioni del presente contratto - singolarmente e/o congiuntamente considerate - sono ben conosciute dalle stesse e sono state oggetto di specifica trattativa intercorsa tra le medesime parti e, quindi, rappresentano l'incontro delle loro rispettive libere volontà. Pertanto, le disposizioni del contratto che possano in astratto configurare fattispecie riconducibili all'art. 1341 del codice civile, hanno piena

validità ed efficacia tra le Parti anche se specificamente non approvate per iscritto.

ART. XXIII

(registrazione)

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle per registrazioni e bolli, cedono integralmente a carico dell'Appaltatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... **GORI S.p.A.**

.....
Le Parti dichiarano espressamente di ben conoscere – singolarmente e congiuntamente considerate - le clausole e le disposizioni del presente Contratto, che si danno per approvate. In particolare, la “.....” anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, Codice Civile – dichiara espressamente di approvare le seguenti clausole contrattuali: ART.I, ART. VII, ART. IX, ART. XIV, comma 2, ART. XIV, comma 3, ART. XIV, comma 4, ART. XV, ART. XVIII, ART. XX.

..... **GORI S.p.A.**